

**COMUNICATO STAMPA**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**HA DELIBERATO DI PRESENTARE LA DOMANDA PRENOTATIVA EX ART. 161  
LEGGE FALLIMENTARE RISERVANDOSI DI PRESENTARE LA PROPOSTA DI  
CONCORDATO, IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE DI LEGGE OVVERO DI UN  
RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI  
DEBITI AI SENSI DELL'ART. 182 *BIS* LEGGE FALLIMENTARE**

**Milano, 31 luglio 2017** – Gruppo Waste Italia S.p.A. ("**Gruppo Waste Italia**", "**WIG**", "**Società**" e "**Emittente**"), società quotata al MTA di Borsa Italiana, attiva nel settore dell'ambiente, rende noto che, in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che, in ragione del perdurante squilibrio finanziario dovuto alla mancata conclusione degli accordi con i creditori delle società partecipate, ha deliberato la proposta di presentazione della domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, avvalendosi della facoltà prevista dal sesto comma dell'art. 161 della legge fallimentare. Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all'Amministratore Delegato di provvedere alla presentazione della domanda presso il Tribunale di Milano.

Il Consiglio ha altresì deliberato di rinviare ogni provvedimento ai sensi degli articoli 2446 e 2447 codice civile<sup>1</sup>.

L'Emittente provvederà ad aggiornare prontamente il Mercato per ogni aggiornamento in merito a tali procedure.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società [www.gruppowasteitalia.it](http://www.gruppowasteitalia.it).

\*\*\*\*\*

**Gruppo Waste Italia S.p.A** (già *Kinexia S.p.A.*), società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, è leader italiano nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l'ambiente. Copre integralmente tutta la filiera della gestione integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali. [www.gruppowasteitalia.it](http://www.gruppowasteitalia.it)

1 Ai sensi dell'art. 182 sexies L.F., dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della L.F. e sino all'omologazione del concordato medesimo (ovvero dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), non si applicano gli articoli 2446 e 2447 codice civile e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, n. 4, codice civile.